



ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE 17 luglio 2003 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate “Parti Contraenti”, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti di passeggeri, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per “residenza” quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti i conducenti disabili. Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne delle Parti Contraenti, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza. Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco di modelli di patenti di guidi della Repubblica Italiana, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note. Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana ha il diritto di convertire la medesima in conformità con la lista di modelli menzionata nel primo capoverso del presente articolo. A tali effetti, dovrà presentare allegato alla patente di guida una traduzione ufficiale della medesima.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Argentina ha il diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente di guida dovrà presentare un certificato di validità e di autenticità della medesima rilasciata dalle Rappresentanze Consolari della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana e una traduzione ufficiale. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri;

b) nella Repubblica Argentina: l'Autorità per la circolazione stradale del luogo di residenza del richiedente.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il tramite della Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte, qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti comunicheranno, con un anticipo di almeno due mesi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli indirizzi delle Autorità competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9. Ciascuna delle Parti Contraenti, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste al terzo comma dell'articolo 6 per la conversione delle patenti di guida argentine.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive normative.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

Fatto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATI all'accordo 17.7.2003

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA - per la conversione delle patenti rilasciate in Argentina in documenti italiani

ARGENTINA	ITALIA
A1	A1
A2	-
A3	A
B1	B
B2 [*]	B
C	-
D1	-
D2	D
E1	CE
E2	-

[*] convertibile solo se il conducente ha compiuto il 18° anno di età.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA - per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti argentini

ITALIA	ARGENTINA
A1	A1
A	A3
B (conseguita prima del 01/01/1986)[*]	B2
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)[*]	B2
C	C-B2
D	D2
CE	E1

[*]la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	ARGENTINA
B1	-
C1	-
D1	D1-B2

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA (Elencati dal più recente al più vecchio)

1) modello patente MC 720 F attualmente rilasciato in Italia ai sensi della Direttiva 96/47 CE.

2) modello patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.

2-bis) lo stesso modello di patente MC 701/F di cui al punto 2) è stato rilasciato anche con la modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2 del modello di patente.

3) modello di patente MC/701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

6) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 543/M340 Roma, 16 febbraio 2004

OGGETTO: Conversione di patenti di guida. Argentina.

Il 17/02/2004 entra in vigore il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Argentina.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Argentina. Tuttavia la procedura per il rilascio della patente italiana verrà avviata solo quando questo Dipartimento riceverà la comunicazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, che verrà diramata a codesti Uffici con successivo file-avvisi.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza Argentina-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti argentine alle categorie di patenti italiane.

In applicazione dell'art. 6 dell'accordo, codesti Uffici dovranno acquisire sempre la documentazione che riporti la traduzione, l'attestazione di autenticità e la certificazione che la patente argentina è in corso di validità.

Detti documenti, che dovranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari argentine presenti in Italia, potranno anche essere contenuti in un unico atto.

Tale procedura è necessaria perché le competenti Autorità estere hanno comunicato che in Argentina sono in circolazione numerosi modelli di patente e non è stato pertanto possibile fornire tutti i fac simile in vigore.

Per l'applicazione del file-avvisi n. 34 del 08/10/2003 si ritiene inoltre opportuno che sulla certificazione suddetta, concernente la scadenza della patente argentina, sia indicata anche la data di primo rilascio della stessa.

Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati:

Sezione Consolare della Repubblica Argentina in Roma - Via Veneto n. 7 - 00187 Roma tel. 06 42870023 - 06 42016021 - fax 06 483586 per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano - Corso Venezia n. 9 - 20121 Milano tel. 02 77729420/29/30 - fax 02 77729444 per le regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Sardegna.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'accordo).

Inoltre la categoria argentina B2 è convertibile in categoria B italiana solo se il conducente ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti argentine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia (art. 5 dell'accordo).

Copyright © 2001/2005 World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati